

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ISOLA SPORTIVA "**

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

E' costituita in Cagliari, via Machiavelli n. 3, una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione "Associazione sportiva dilettantistica ISOLA SPORTIVA"

L'associazione è affiliata al Centro Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ai fini sportivi.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Durata

Articolo 2

L'associazione è libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive, mediante la gestione di strutture atte a consentire, a quanti vi aderiscano, un processo di maturazione e apprendimento atletico sportivo rapido ed equilibrato.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione, solo nei confronti dei propri associati e senza finalità speculative, si propone di:

- promuovere ed organizzare attività sportive, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva;
- promuovere, migliorare e diffondere un corretto stile di vita attraverso la pratica delle attività motorie;
- promuovere attività motorie preventive e adattate all'età evolutiva, all'età adulta, all'età anziana, alle disabilità, nonché al recupero e alla riatletizzazione post infortunio;

- organizzare e gestire corsi di formazione sportiva, manifestazioni sportive, in via diretta o mediante la collaborazione con altri soggetti, e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- curare la gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati per lo svolgimento delle varie attività sportive;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà:

- possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- stipulare accordi con le altre associazioni e/o terzi in genere;
- richiedere tutti i contributi e sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- organizzare spettacoli di carattere sportivo e, occasionalmente, di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- accettare, in via meramente strumentale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti;
- organizzare e partecipare, con i propri associati, a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi;
- attivare forme di convenzione con Ditte fornitrici di attrezzature sportive, al fine di ottenere migliori condizioni di vendita e/o noleggio;
- organizzare iniziative, servizi e attività turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, e attività didattiche, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, potendo collaborare, a tal fine, con Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità sociali;
- organizzare, nell'ambito della propria attività, ed esclusivamente per i propri associati, servizi di somministrazione di pasti e bevande, curandone direttamente al gestione;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine.

TITOLO III

Associati

Articolo 4

Sono associati fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione; sono associati ordinari quelle persone fisiche od enti, che, all'atto dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando, se prevista e richiesta, la quota associativa.

Tutti gli associati hanno pari diritti. La qualità di associato attribuisce:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e per l'elezione alle cariche, secondo le norme previste nel presente statuto.

Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 5

Per essere ammessi nell'associazione è necessario presentare domanda su apposito modulo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale, il quale risponderà nei confronti dell'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare associati dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento, il Consiglio è tenuto a motivarne la decisione.

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota annua, non inferiore all'importo determinato dal Consiglio per ciascuna categoria.

E' escluso qualsiasi rimborso della quota agli associati, anche in caso di recesso.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6

Tutti gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 7

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni o per morte;
- per esclusione deliberata da Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento del contributo associativo;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, pregiudizievoli all'Associazione o incompatibili con le finalità della stessa;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e alle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione che comprenda anche il periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione.

Articolo 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, ad eccezione di quelle dovute a morosità, debbono essere comunicate agli associati destinatari con mezzi idonei a garantirne il ricevimento e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati, che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 9

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;

- d)** contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e)** contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g)** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte, in ogni caso, in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h)** erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j)** altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso (contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione) da affiggersi nel locale della sede associativa e ove si svolgono le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

In ogni caso, la convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta:

- dal Consiglio Direttivo;
- dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che propongano l'ordine del giorno.

Articolo 13

L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione degli indirizzi e delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione;
- argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non siano di competenza esclusiva di altri organi dell'associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e nominata a maggioranza dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali e, se legittimamente adottate, vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri nominati dagli associati fondatori. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo associati che rivestano in altre Società od Associazioni sportive, cariche direttive. Le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi alcuna retribuzione potrà essere corrisposta per lo svolgimento delle cariche istituzionali dell'Associazione.

I Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni.

Articolo 16

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il vice presidente e, se ritenuto opportuno, il Tesoriere ed un Segretario.

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno specifico anche via fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo, nell'espletamento della propria opera, può compiere qualsiasi attività, ed in particolare deve:

1. redigere i programmi dell'attività dell'associazione previsti sullo statuto;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
5. formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
6. deliberare l'ammissione e la sospensione degli associati dall'attività dell'Associazione;
7. deliberare l'ammontare delle quote associative per l'anno sociale.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 17

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale

ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 19

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 2

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a cura del Consiglio uscente o del liquidatore per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

Norma finale

Articolo 21

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

02/09/2011
